

TRUST E MERITEVOLEZZA

, MARIA COLOMBA PERCHINUNNO

c.c. art. 1322

Il presente contributo si concentra sul tema del trust interno, in particolare sul modello di atto e sul controllo dell'attività privata, secondo un giudizio di meritevolezza in un contesto globalizzato e caratterizzato dalle connesse e continue sovrapposizioni di sistemi giuridici, con un confronto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e sulla base dei rapporti tra Convenzione de L'Aja e legislazione nazionale.

Sommario: [1. - Premesse](#) - [2. - Il "trust" tra convenzione de L'Aja e ordinamento interno](#) - [3. - "Forma" e destinazione patrimoniale](#) - [4. - L'iter normativo dei controlli](#) - [5. - Tipo, modello di atto e giudizio di meritevolezza](#)
[1. - Premesse](#)

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 9637 del 19 aprile 2018 ha avuto occasione, in presenza di plurimi motivi di impugnativa - interessanti, in particolare, profili propri della azione revocatoria -, di occuparsi di un rilievo effettuato dai ricorrenti e precisamente di un motivo di ricorso relativo al fatto che la Corte di appello di Venezia sarebbe incorsa in errore nel sostenere che il conferimento di beni in *trust* potesse concretare un contratto atipico e, in quanto tale, da assoggettare al controllo di meritevolezza al quale fa riferimento l'art. 1322 c.c.

Il Giudice di legittimità rileva sullo specifico punto oggetto di interesse che

«la valutazione (astratta) della meritevolezza di tutela è stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore»

con la legge di ratifica della Convenzione de L'Aja, la quale pertanto avrebbe assicurato cittadinanza nell'ordinamento interno all'istituto in oggetto, per cui non sarebbe

«necessario che il giudice provveda di volta in volta a valutare se il singolo contratto risponda al giudizio previsto dal citato art. 1322 c.c.».

I dubbi in relazione all'ammissibilità del *trust* interno erano sorti, unitamente ad alcune problematiche tributarie (da ultimo v. Cass., 21 giugno 2019, n. 16701, in *De jure*), con riferimento a quanto sancito dall'art. 2740 c.c. e, precisamente, in relazione alla separazione/segregazione patrimoniale rispetto alle figure del *trustee* e del disponente (v. P. MANES, *Trust e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto*, in *questa rivista* 2002, p. 570 ss.).

Non si è mancato di osservare, a tal proposito, che fattispecie con una regolamentazione non allineata al principio del quale si reputa espressione l'ultimo richiamato dato normativo esistono, in parte già da tempo, nel nostro ordinamento. Si è pensato quindi, circoscrivendo l'attenzione nell'ambito codicistico, al fondo patrimoniale (v. art. 170 c.c.) e ai patrimoni destinati a uno specifico affare (v. art. 2447-*quinques* c.c.). Si rilevava invece per il *trust*, malgrado l'anzidetta legge di ratifica, la carenza di una fonte legislativa nazionale, anche se oggi si potrebbero sul punto apprezzare le previsioni portate dalla l. n. 112 del 2016 [v. ANDRINI, *Le situazioni affidanti e la c.d. legge "dopo di noi" (L. n.112/2016) parte prima: il trust e l'art. 2645-ter c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2018,p. 629].

Potrebbe dirsi anzi, quanto a quest'ultimo rilievo, che il noto dibattito dovrebbe ritenersi addirittura superato a seguito della citata legge (c.d.) sul Dopo di noi e tanto considerato altresì che la Suprema corte, già prima della suddetta legge, nelle sue pronunce non sembra mai aver valutato con un sostanziale disfavore l'utilizzazione non fraudolenta della "forma"; potendosi, ancor più, constatare che per essa Corte il *trust* interno dovrebbe essere fra «le figure operanti nel nostro ordinamento senza necessità di [alcuna] dimostrazione, (essendo sufficiente in merito) al massimo (...) sintetici riferimenti alla Convezione de L'Aja del 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia in forza della Legge 16 ottobre 1989, n. 364» [LUPORI, *I trust, i flussi*

giuridici e le fonti di produzione del diritto, in *Trusts*, 2019, p. 5, il quale rileva che il dibattito sul *trust* interno si era svolto «nella giurisprudenza di merito, la quale si era espressa quasi all'unanimità in senso affermativo prima che la Corte di Cassazione cominciasse i propri interventi (...) a partire dal 2010 e per qualche anno quasi soltanto in sede penale»].

2. - Il "trust" tra convenzione de L'Aja e ordinamento interno

La figura del *trust* è stata "introdotta", è noto, con la Convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, a cui tuttavia, neanche dopo la legge di ratifica della Convenzione medesima, non è susseguita una legge nazionale che specificatamente, anche se in parte, la regolasse e tanto, con ogni probabilità, sulla base della convinzione che l'istituto fosse, come è dato leggere nel preambolo della stessa Convenzione, tipico dei paesi di *common law* ovvero fosse un istituto creato dai tribunali di equità di siffatti paesi e adottato con alcune modifiche da altri paesi (si vedano per tutti GALGANO, *Gli strumenti offerti dal nuovo diritto societario*, in *questa rivista*, 2004, p. 227 ss.; LUPOI, *Trusts*, Milano, 2001, *passim*; MAZZAMUTO, *Il trust nell'ordinamento italiano dopo la convenzione dell'Aja*, in *Vita not.*, 1998, I, p. 754 ss.).

La evidenziata e peraltro vera originaria caratteristica non ha impedito l'impiego in Italia di *trusts* costituiti in paesi dove la figura era disciplinata, né la costituzione di *trusts* sostanzialmente localizzati nell'ordinamento interno e sottoposti alla regolamentazione di uno degli anzidetti paesi. Finanche il legislatore nazionale vi ha infine fatto riferimento nella l. 22 giugno 2016, n. 112, promulgata in attuazione di principi sovraordinati espressi sia dalla Carta costituzionale, sia dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, e presenti altresì nella Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006 e debitamente ratificata dal legislatore nazionale.

L'impiego, così come l'indicato riferimento nella legge sul Dopo di noi - peraltro ivi posto unitamente a quello relativo al contratto di affidamento fiduciario, non regolamentato, e a quello relativo alla destinazione patrimoniale, di cui all'art. 2645 *ter* c.c. - risulta, sul piano della concreta esperienza negoziale, supportato da utilità che la figura considerata, avuto riguardo a più ambiti (famiglia, successioni, impresa), mostra di poter permettere di conseguire.

La l. 22 giugno 2016, n. 112, la c.d. legge sul Dopo di noi, infatti, annovera il *trust* tra i rapporti giuridici ai quali si può ricorrere per gestire tutele in favore di disabili gravi, se pur con l'assoluta singolarità di non offrirne una corrispondente, benché minima, disciplina (v. ALPA, *Il linguaggio omissivo del legislatore*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2017, p. 415 ss.).

A seguito della ratifica della Convenzione, il nostro paese risulta vincolato, in presenza di determinate condizioni, a riconoscere i *trusts* ovvero, come recita il relativo art. 2, «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente - con atto tra vivi o *mortis causa* - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico», ed ancora, conseguentemente, quale giudice del foro, ad «applicare la legge straniera dalla quale deve essere regolata la singola vicenda sottoposta alla sua attenzione» (LUPOI, *I trust, i flussi giuridici e le fonti di produzione del diritto*, in *Trusts*, 2019, p. 8).

Elemento essenziale e costitutivo del *trust* è la separazione del patrimonio, più precisamente la destinazione di beni a uno scopo determinato. Nonostante le controversie sorte in relazione alla possibilità di costituire in Italia *trusts*, gli operatori giuridici del settore extragiudiziale sono stati tendenzialmente favorevoli alla utilizzazione dell'istituto e alla introduzione nel mondo giuridico di atti che realizzassero finalità individuate dal soggetto disponente attraverso la nota "forma", riconoscendo di fatto la libertà della autonomia privata, che al contempo dovrebbe essere supportata dal perseguimento di interessi meritevoli di tutela (cfr. LUPOI, *Aspetti gestori e dominicali, segregazione: "trust" ed istituti civilistici*, in *Foro it.*, 1998, c. 3391; PALERMO, *Sulla riconducibilità del trust interno alle categorie civilistiche*, in *Riv. dir. comm.*, 2000, p. 133 ss.).

In tale contesto l'impiego della forma in oggetto, intesa come atto negoziale di rapporti con "interni" i requisiti della cittadinanza e della residenza sia del soggetto disponente, sia dei beneficiari, con "interni" altresì il luogo in cui si trovano i beni coinvolti nella destinazione e il luogo nel quale lo scopo deve essere realizzato (l'espressione è stata coniata da LUPOI, *Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la convenzione de L'Aja del 1 luglio 1985*, in *Vita not.*, 1992, p. 976 ss.), non sempre ha posto in evidenza interessi di qualità sufficiente per un giudizio positivo di apprezzabilità della concreta fattispecie. Anzi esso è sembrato in specifiche situazioni volto a realizzare intenti fraudolenti.

Anche in ragione di tale sostanziale ultimo aspetto, della preoccupazione cioè di non permettere lo sviluppo e la diffusione dell'uso di un mezzo con il quale fosse possibile

realizzare facilmente elusioni, si è inizialmente proceduto a considerare del *trust* - obliterando così la libertà di cui in tesi dovrebbero godere i privati - il profilo della sua ammissibilità nell'ordinamento nazionale. Più specificatamente, ci si è soffermati a valutare la sua eventuale contrarietà ad alcuni principi propri di detto ordinamento e apprezzati come generali, quali la tipicità dei diritti reali (v. GAZZONI, *Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista «non vivente» su trust e trascrizione)*, in *Riv. not.*, 2001, p. 11 ss.), l'unitarietà della responsabilità patrimoniale dei soggetti ex art. 2740 c.c. (v. CASTRONOVO, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita not.*, 1998, p. 1323 ss.), la tassatività degli atti (*rectius*: degli effetti) trascrivibili nei pubblici registri (v., però, già Trib. Napoli, 14 luglio 2004, in *De jure*), il tutto alla luce delle possibili letture della nota Convenzione, soprattutto delle questioni interpretative riguardanti l'art. 13 della Convenzione medesima.

Dal suo canto il formante giurisprudenziale dapprima ha in alcune situazioni - un po' formalisticamente - valutato con esito sfavorevole la possibilità di un riconoscimento a livello nazionale del *trust* interno, per poi successivamente aprirsi - con una diversa intensità - ad ammettere la operatività locale della figura anzidetta (per un quadro delle soluzioni adottate dal Giudice di legittimità in ordine al programma stabilito dal *settlor* v. Cass., 9 maggio 2014, n. 10105, in *Riv. not.*, 2014, p. 335 ss.).

3. - "Forma" e destinazione patrimoniale

Pur non potendosi in questa sede ripercorrere tutta la evoluzione che ha interessato la figura oggetto di attenzione, è tuttavia doveroso, al fine di una valutazione di quanto sollecitato dalla Suprema corte in ordine alla (ormai acquisita) tipicità della figura medesima, fissare alcuni punti.

Dalla lettura della Convenzione de L'Aja sembra potersi evincere che il nucleo fondamentale caratterizzante il *trust* dovrebbe essere rinvenibile nella separazione patrimoniale, senza per questo voler entrare nel merito del grado di autonomia sufficiente per una positiva apprezzabilità del fenomeno, e così ancora senza voler circostanziare la opponibilità della anzidetta separazione, la necessità di una gestione dei beni "conferiti", la finalizzazione della stessa gestione, e al contempo senza voler entrare nel merito sia della natura degli interessi sottesi alle finalità avute di mira dal soggetto disponente, sia della eventuale sussistenza di diritti in capo agli individuati beneficiari.

Di là dal volere proporre l'esame di un confronto tra vicende proprie di altri ordinamenti e - soprattutto - di altre esperienze giuridiche e vicende proprie dell'ordinamento interno - con quanto allo stesso conseguirebbe in ordine a un coordinamento sistematico in grado di favorirne la metabolizzazione - sembra difficile, preso atto della presenza datata di alcuni casi previsti nel codice (v. art. 2117 c.c.), e non solo (v. art. 12, comma 6, l. 25 gennaio 1994, n. 86, abr., art. 36, comma 3 e comma 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), e della introduzione di ipotesi di destinazione patrimoniale, per così dire, a regime di (più) ampia portata, poter disconoscere che tra le fattispecie domestiche vi sia anche quella etichettabile come patrimonio destinato.

Infatti, pare sufficiente far riferimento alla disciplina degli artt. 2447 *bis* e ss. c.c. (richiamata dall'art. 10 d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117), relativa ai patrimoni destinati a uno specifico affare in ambito societario (applicabile in virtù dell'anzidetto richiamo pure agli enti del terzo settore), e a quella degli artt. 1, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e 4, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, relativa ai patrimoni destinati da enti religiosi - civilmente riconosciuti - all'esercizio di attività di impresa sociale (v. art. 2 d.lgs. n. 112 del 2017) o di interesse generale (v. art. 5 d.lgs. n. 117 del 2017), per le persone giuridiche, nonché all'art. 2645-*ter* c.c. sugli atti di destinazione di beni immobili, per le persone (anche) fisiche, per avere una conferma in merito allo specifico punto, nella consapevolezza peraltro che parte di siffatta disciplina è stata introdotta perché sollecitata da valutazioni sulla competitività degli strumenti giuridici nazionali rispetto a quelli di altre nazioni e, in specie, rispetto al *trust*.

Sembra allora poco probabile, utilizzando la chiave sistematica, poter asserire che l'Italia sia un paese non "*trust*", se il riferimento a detto istituto dovesse essere apprezzato facendo mente al suo nucleo fondamentale (v. PETRELLI, *Trust interno, art. 2645-ter c.c. e «trust italiano»*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 171 ss.).

Certo è che il Giudice della nomofilachia, sul rilievo dei ricorrenti in ordine al fatto che la Corte territoriale avrebbe reputato

«il conferimento di beni in trust (...) un contratto atipico»

e, in quanto tale, da sottoporre al vaglio di meritevolezza, ha, come anticipato, affermato che il giudizio sarebbe stato già effettuato positivamente dal legislatore con la legge di ratifica della Convenzione de L'Aja, finendo in un certo senso per riconoscere a siffatto ultimo dato normativo una valenza di diritto sostanziale uniforme (*contra* OBERTO, *Le destinazioni patrimoniali nell'intreccio dei rapporti familiari*, in *I contratti di destinazione patrimoniale*, a cura di Calvo e Ciatti, in *Trattato dei contratti*, diretto da Rescigno e Gabrielli, Torino, 2014, p. 147 ss.).

Pare opportuno allora verificare quale siano i dati regolamentari portati da detta Convenzione con particolare riferimento allo specifico tema oggetto di attenzione.

4. - L'iter normativo dei controlli

Pur in presenza di contrastanti letture degli indicati dati, è possibile evincere dagli artt. 18, 16, comma 1, e 15 della Convenzione de L'Aja la sottoponibilità della singola vicenda a una triade di controlli, che richiama quella prevista dall'ordinamento interno per la causa del contratto, se pur con una diversificazione indotta dalla sussistenza, nelle fattispecie oggetto di regolamentazione, di elementi di estraneità e per questo riconducibile alla operatività dei meccanismi propri dei rapporti tra applicazione di norme appartenenti a ordinamenti diversi.

È dunque rilevabile - quanto alla regolamentazione nazionale - la necessaria sussistenza di una verifica della singola vicenda in relazione:

- alla non manifesta contrarietà all'ordine pubblico, che potrebbe comprendere nell'ottica internazionalprivatistica i valori del buon costume dell'ordinamento interno;

- al rispetto delle norme di applicazione necessaria;

- alla aderenza a una serie di norme inderogabili non solo articolata, ma in grado di coprire gran parte dello schieramento codicistico, norme spesso sollecitate da quelle fattispecie concrete che più facilmente stimolano il ricorrere al *trust*, attinenti alla protezione dei minori e dei soggetti comunque incapaci, agli effetti personali e patrimoniali del matrimonio, ai testamenti e alla devoluzione ereditaria (pure per quanto concerne la successione necessaria), al trasferimento della proprietà e alle garanzie reali, alla protezione dei creditori in caso di insolvenza del debitore e alla protezione dei terzi in buona fede.

Pur in assenza di espliciti riferimenti nella Convenzione de L'Aja a controlli di tipo diverso rispetto a quelli di ordine tendenzialmente negativo, si potrebbe tuttavia, qualora fosse interessato l'ordinamento interno, giusta *lex fori*, rintracciare nel sistema nazionale, attraverso i riferimenti posti nell'art. 15 della Convenzione medesima, ai quali si è appena fatto cenno, il dato giuridico espressivo relativo a un controllo di stampo positivo, anche per non avallare trattamenti diseguali non supportati da situazioni sostanzialmente differenti.

Si potrebbe, valorizzando la *vis* precettiva di alcune norme nazionali, reputarle preposte alla valutazione della vicenda concreta e, nella specie, del singolo *trust* interno. Per tal via, precisamente, si potrebbe fare riferimento al disposto dell'art. 2645-ter c.c., ove il richiamo alla meritevolezza per i patrimoni destinati è testuale e nel quale viene altrettanto espressamente effettuato un rinvio all'art. 1322, comma 2, c.c., disposizione quest'ultima alla quale si è sostanzialmente rivolto il Giudice di legittimità per il discusso profilo.

Il segnalato percorso condurrebbe a una soluzione diversa da quella prescelta dalla Suprema corte. Invero, la presa di posizione del Giudice di legittimità sembra difficilmente sostenibile, non già in ragione della esclusione di un controllo nella direzione segnalata, la cui affermazione potrebbe dipendere anche da mere opzioni, se non di gusto, di politica/interpretazione legislativa, ma in virtù della considerazione di essere in presenza (più che di un contratto) di un modello di atto (v. DI GIOVANNI, *Il tipo e la forma (Aspetti dell'interferenza tra qualificazione e requisiti del contratto)*, Padova, 1992; ZANELLI, *Depitizzazione legale e (ri)costruzione contrattuale*, in questa rivista, 2019, p. 19 ss.), in relazione al quale il rilievo tipologico lascia di fatto aperti alla conformazione dei privati, tra gli altri, aspetti qualitativamente decisivi e interessanti profili gestionali e teleologici.

Altro percorso segnalabile, al fine di sottoporre al vaglio interno di meritevolezza la concreta esperienza privata, potrebbe essere fondato sulla previsione posta nell'art. 13 Conv., il cui portato in tale solco dovrebbe essere, sul presupposto che l'ordinamento interno sia non *trust*, apprezzato come scudo giuridico ultimo (v. PATRONE, *Il trust sham e il diritto civile*, in *Trusts*, 2019, p. 4 ss.) per far fronte a vicende non reputate meritevoli di tutela giuridica (v. MANCINI, *Meritevolezza degli interessi e Convenzione de L'Aja*, in *Trusts*, 2019, p. 150 ss.).

Non si intende in questa sede entrare nel merito della selezione della via sistematicamente più corretta per affermare la possibilità di sottoporre la singola operazione al vaglio di meritevolezza, ma non ci si vuole neppure sottrarre ad esprimere una valutazione sui dovuti controlli.

5. - Tipo, modello di atto e giudizio di meritevolezza

In presenza di un istituto la cui utilizzazione è sicuramente in espansione e che è in grado di essere ottimo medio per espressioni dell'autonomia dei privati, per un ampio esercizio e sviluppo di tale autonomia, lascia perplessi l'affermazione del Giudice di legittimità, che, attraverso una ragione più liquida per una rapida decisione, non ritenendo peraltro il rilievo del ricorrente sul punto oggetto di attenzione decisivo ai fini della soluzione del caso, ha in un passaggio, estremamente sintetico, chiuso un tema di ampia caratura con una riflessione difficilmente condivisibile.

Si è rimarcato che sembra arduo, in presenza di un modello di atto, poter reputare, in virtù della sola previsione normativa del modello medesimo, la singola operazione in ogni caso aderente ai valori dell'ordinamento, che pure astrattamente considera o prende in carico il modello.

Si deve ora aggiungere che appare ugualmente problematico coniugare con una valenza forzosamente positiva la meritevolezza al "tipo" in ragione della circostanza data dal fatto che

«la valutazione (astratta) [sarebbe] stata compiuta, una volta per tutte, dal legislatore».

Il parametro della meritevolezza, di là dal contenuto con il quale si intende riempirlo e colorarlo (cfr. G.B. FERRI, *Meritevolezza dell'interesse e utilità sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1971, II, p. 88 ss.; GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. dir. civ.*, 1978, I, p. 52 ss.), può avere un riscontro giuridico effettivo solo se utilizzato sul piano dei concreti assetti.

L'assunto sembra suffragato dal rilievo che, pur in presenza di contratti decisamente strutturati, la tendenziale endemica loro elasticità (v. DE NOVA, *Il tipo contrattuale*, Padova, 1974; ALPA, *La libertà di scelta del "tipo" contrattuale nella prassi di common law. Note in margine a un dibattito*, in questa rivista, 2018, p. 603 ss.) e la possibilità per i privati di arricchire e/o variare la funzionalità degli stessi hanno comportato un cambio radicale, ormai assecondato dallo stesso Giudice di legittimità (tra le altre v. Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, in *Mass. Foro it.*, 2006), sulla significazione dell'elemento causale (v. G.B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966), elemento espressione della effettiva funzionalità dell'atto di autonomia e per questo da apprezzare con riferimento agli interessi per come di fatto realmente posti in ambito giuridico dai privati.

Già se il giudizio di meritevolezza dovesse reputarsi sovrapponibile a quello di liceità, esso dovrebbe confrontarsi con la singola vicenda. Ancor più, allora, se a tale giudizio, preso atto della maggiore complessità (non solo) dei traffici giuridici, si volesse attribuire, in chiave sistematica e logicamente evolutiva, una diversa portata e/o una diversa valenza rimediale rispetto alla nullità (*rectius*: alle nullità).

È stato, inoltre, osservato che «leggere contratto a proposito di un *trust* è imbarazzante», posto che «la molteplicità tipologica è naturalmente al servizio di una molteplicità di interessi», per cui nella specie più che di contratto tipico bisognerebbe parlare di una categoria, di un insieme di fattispecie, delle cc.dd. "situazioni affidanti", al servizio dell'autonomia privata (LUPOI, *I trusts*, cit., p. 9). In presenza di "situazioni affidanti", siano esse realizzate tramite il medio del *trust*, oppure confezionate giuridicamente altrimenti, come suggerisce pragmaticamente la normativa sul c.d. Dopo di noi, l'espressione dei privati dovrebbe trovare giustificazione nel giudizio di meritevolezza (v. RESCIGNO, *Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Padova, 1987, p. 339 ss. e p. 3), strumento attraverso il quale, misurando l'adeguatezza dell'atto di autonomia, verificare la "dimensione" giuridica del singolo caso.

La Suprema corte, nella sentenza oggetto di attenzione, attraverso il rilievo tipologico, oblitera il giudizio di meritevolezza, che invece sarebbe utile per valutare l'atto di autonomia privata sulla base dei «principi accolti nelle nazioni di civiltà affine» (GALGANO, *Diritto ed economia alle soglie del terzo millennio*, in questa rivista, p. 202), che, vi è più, di fronte a un'apertura oltre i confini nazionali, potrebbe essere utile in chiave di armonizzazione.

Tale medio, grazie al raffronto del singolo assetto di interessi, ovvero di quanto perseguito dalle parti, e delle esigenze globali, appare congegno in grado di permettere di dare piena

attuazione alle manifestazioni negoziali espressione di valori e al contempo parametro idoneo a consentire, nel rispetto dell'esercizio della libertà di cui i privati devono godere, di colpire, di volta in volta, i *trusts* "elusivi".

L'intuizione di G.W.F. Hegel, essere il giudice organo della società e non dello Stato, «manifesta tutta la propria valenza (...) nel momento in cui la società civile diventa società globale, della quale il giudice mostra la propensione a farsi organo» (GALGANO, *op. ult. cit.*, p. 202 s.).

La decisione in oggetto, seppur esclude a priori il giudizio di meritevolezza, rivela però sostanzialmente la necessità di offrire piena legittimazione a un veicolo capace, nella complessità del postmoderno (v. FALZEA, voce *Complessità giuridica*, in *Enc. dir., Annali*, I, Varese, 2007, p. 201 ss.; GROSSI, *L'invenzione del diritto*, Roma-Bari, 2017; LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2007), di supportare quell'ampliamento dell'operatività privata spinto sia da esigenze (non solo) mercantilistiche, sia dalle connesse e continue sovrapposizioni di sistemi giuridici.